ISTITUZIONE DEL "FONDO ASSISTENZA SOCIALE LAVORATORI PORTUALI"

Art. 7

Sono soppressi i "Fondi" indicati nell'articolo 2 della presente legge e le relative attivita' e passivita' sono trasferite al nuovo "Fondo" di cui all'articolo 1, secondo le gestioni di pertinenza.

Versione in vigore dal 25 aprile 1967, non più in vigore dal 7 marzo 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali"
Estremi	Legge 22 marzo 1967, n. 161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-assistenza-sociale-lavoratori-portuali/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it